

REGOLAMENTO (CE) N. 1447/2003 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2003

recante sospensione degli acquisti a prezzo di intervento del latte scremato in polvere all'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, prevede che la Commissione ha facoltà di sospendere gli acquisti di latte scremato in polvere non appena i quantitativi offerti all'intervento nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto di ciascun anno superano le 109 000 tonnellate e che, in tal caso, gli acquisti possono essere effettuati mediante gara permanente, a condizioni da stabilirsi.
- (2) Essendo soddisfatta la condizione per sospendere gli acquisti a prezzo di intervento, è opportuno decidere di sospendere detti acquisti e autorizzare gli Stati membri a procedere ad acquisti mediante una gara permanente per il restante periodo di intervento, al fine di continuare a sostenere il mercato del latte scremato in polvere fissando un prezzo massimo d'acquisto in funzione del prezzo di intervento applicabile e in considerazione delle offerte ricevute per ciascuna gara.

- (3) Il regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2239/2002 ⁽⁴⁾ prevede le disposizioni applicabili qualora la Commissione decida di procedere all'acquisto tramite gara permanente.
- (4) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono sospesi nell'intera Comunità gli acquisti a prezzo di intervento di latte scremato in polvere di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Fino al 31 agosto 2003, gli organismi di intervento possono effettuare, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 13 a 20 del regolamento (CE) n. 214/2001, acquisti mediante gara permanente di latte scremato in polvere, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100.
⁽⁴⁾ GU L 341 del 17.12.2002, pag. 12.